

Codice A1610B

D.D. 5 luglio 2021, n. 430

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA S. GIULIO (NO) - Intervento: Progetto di posa in opera parabola per ponte radio su edificio esistente in Via Giovannetti 79. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 430/A1610B/2021

DEL 05/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA S. GIULIO (NO) – Intervento: Progetto di posa in opera parabola per ponte radio su edificio esistente in Via Giovannetti 79. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Soc. Tim S.p.A. pervenuta dal Comune di Orta San Giulio (NO), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”);

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere

autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/243/2021A/A1600A

Rif. n. 27353/A1610B del 09/03/2021

Rif. n. 34711/A1610B del 25/03/2021

Rif. n. 36403/A1610B del 29/03/2021

Rif. n. 58713/A1610B del 20/05/2021

Rif. n. 64564/A1610B del 03/06/2021

Rif. n. 69153/A1610B del 15/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: Orta San Giulio (No)
Intervento: Progetto di posa in opera parabola per ponte radio su edificio
esistente in Via Giovannetti 79.
Richiedente: Società TIM S.p.a.
Pratica: 00488410010-16102020-1025

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Orta San Giulio (No) in data 09/03/2021, con nota prot. 705 del 09/03/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti dal Comune di Orta San Giulio (No) in data 15/06/2021,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione e posa di una parabola ponte radio sulla copertura piana di un edificio esistente, sito nel Comune di Orta San Giulio (No),

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Orta San Giulio (No) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 09/08/1950 avente per oggetto: "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Orta San Giulio*" e con D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: "*Dich. di not. int. pubb. della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S.Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S.Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nei provvedimenti citati e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle schede A(081) e B(054) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. b) – (Fascia del Lago D'Orta) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

tenuto conto che la rivisitazione progettuale propone l'installazione della parabola ponte radio sulla copertura piana di un edificio esistente, con un posizionamento maggiormente arretrato verso il lato a monte del terrazzo ed inoltre viene previsto un mascheramento con una siepe sempreverde lungo il perimetro della

balconata stessa e che pertanto si configura un più adeguato inserimento paesaggistico dell'impianto sia rispetto alle delicate connotazioni dei luoghi interessati, sia nei confronti delle caratteristiche tipologiche dell'edificio preesistente, in quanto non si determinano alterazioni pregiudizievoli rispetto alle visuali panoramiche presenti lungo la strada sottostante e allo skyline apprezzabile da vari punti di osservazione dal lago stesso,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- la siepe sempreverde posta a mascheramento dell'impianto in progetto sia collocata senza interruzione di continuità lungo tutto il perimetro della balconata e sia costituita da specie vegetali autoctone, attuando adeguate operazioni di manutenzione, protratte nel tempo, che ne garantiscano le caratteristiche originarie;

- siano previsti degli esemplari vegetali rampicanti di specie autoctone da posizionare sul pergolato metallico del terrazzo dell'edificio esistente, al fine di produrre un'ulteriore mitigazione, attuando adeguate operazioni di manutenzione, protratte nel tempo, che ne garantiscano le caratteristiche originarie.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	<i>RD142773-26.pdf.p7m</i>
2	<i>Relazione paesaggistica semplificata</i>	<i>RD142773-14.PDF.P7M</i>
3	<i>Relazione tecnica</i>	<i>Relazione tecnica</i>
4	<i>Elaborato grafico – Inquadramento area e progetto architettonico</i>	<i>RD142773-11.PDF.P7M</i>
5	<i>Elaborati grafici - integrazioni</i>	<i>Elaborati-grafici.pdf.p7m</i>
6	<i>Dichiarazione conformità Ppr</i>	<i>dich-conformita-Orta-San-Giulio.pdf.p7m</i>
7	<i>Relazione illustrativa integrativa</i>	<i>integrazioni-TIM-Orta.pdf.p7m</i>
8	<i>Fotografie e fotoinserimenti</i>	<i>Foto-integrative-palina.pdf.p7m</i>

9	<i>Fotoinserimenti integrativi soluzione finale</i>	<i>Foto-integrative-palina-siepe.pdf.p7m</i>
10	<i>Dichiarazione rispondenza fotoinserimenti integrativi soluzione finale</i>	<i>Dichiarazione-fotoinserimenti-Orta-signed.pdf.p7m</i>
11	<i>Elaborati grafici – punti di scatto vedute fotoinserimenti</i>	<i>sezioni-Orta-San-Giulio.pdf.p7m</i>

Il Funzionario Istruttore
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



**Ministero
della cultura**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

A Regione Piemonte – Settore Territorio e
Paesaggio

E p.c. Comune di Orta San Giulio

Risp. al prot. n. 7970 del 18/06/2021
Class. 34.43.04/578.2

Oggetto: ORTA SAN GIULIO (NO) – Via Giovannetti, 79
Progetto di posa in opera parabola per ponte radio su edificio esistente.
Richiedente: Tim
Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.lgs. 42/2004 s.m.i.- D.P.R. 31/2017)
PARERE VINCOLANTE

Premesso che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 1/08/1985 e con D.M. 09/08/1950, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato il parere della Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio e la relativa relazione;
Esaminata la documentazione pervenuta relativa alla posa di parabola per ponte radio, su edificio esistente con copertura piana;

Considerati gli scambi intercorsi per le vie brevi;

Considerata la documentazione pervenuta e preso atto che l'installazione, per la presenza degli elementi di mitigazione vegetale proposti, non risulta visibile da punti di osservazioni pubblici (dal lago d'Orta e dalla via Giovannetti);

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto facendo proprio quanto espresso dalla Regione Piemonte ed alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- la siepe sempreverde posta a mascheramento dell'impianto in progetto sia collocata senza interruzione di continuità lungo tutto il perimetro della balconata e sia costituita da specie vegetali autoctone poste a dimora con dimensioni tali da garantire il pronto effetto;

- siano previsti degli esemplari vegetali rampicanti di specie autoctone da posizionare sul pergolato metallico del terrazzo dell'edificio esistente, al fine di produrre un'ulteriore mitigazione;

- siano attuate costantemente adeguate operazioni di manutenzione, potatura, eventuale sostituzione degli esemplari secondo necessità, ed ogni altra opera necessaria per il corretto mantenimento delle quinte vegetali, che garantiscano il permanere della funzione di mascheramento ed il decoro dell'installazione.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di del provvedimento autorizzativo. .

Il Responsabile dell'Istruttoria
arch. Chiara Galvan

IL SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. Antonella Ranaldi



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**